

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 367

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006

Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d’inchiesta

ONOREVOLI SENATORI. — La gravità del fenomeno del terrorismo internazionale, che i membri della comunità internazionale hanno ritenuto e ritengono di dover contrastare anche con operazioni militari, e la minaccia di un risorgere del terrorismo interno, rendono necessaria la più ampia collaborazione oltre che dei partiti e movimenti politici, dei sindacati di tutte le forze della società civile, in primo luogo di tutti gli organi dello Stato, garantendo al Governo una puntuale collaborazione del Parlamento e al Parla-

mento un costante e puntuale controllo sul Governo. A questo fine, con il seguente disegno di legge si propone di attribuire al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) i compiti e le funzioni conseguenti in relazione ai problemi e alle attività afferenti al terrorismo interno e internazionale. A detto Comitato vengono altresì attribuiti in via permanente i poteri di Commissione parlamentare di inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzione al COPACO
di nuovi compiti e funzioni)*

1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri, il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.

Art. 2.

(Modifiche alla composizione del COPACO)

1. Il Comitato è composto da un Presidente, scelto tra i senatori e i deputati dal Presidente del Senato della Repubblica e

dal Presidente della Camera dei deputati di intesa tra loro, e da cinque deputati e cinque senatori scelti dai rispettivi Presidenti, sentiti i Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari, in modo da rappresentare complessivamente le due Camere.

2. Il Comitato nomina al suo interno, su proposta del suo Presidente, due vicepresidenti e due segretari, in misura uguale per entrambe le Camere, tra i membri senatori e i membri deputati.

3. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono rassegnate e accolte dai presidenti delle due Camere; quelle dei vicepresidenti e dei segretari dal Comitato.

Art. 3.

(Modifiche all'organizzazione interna del COPACO)

1. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato subito dopo la sua costituzione dal Comitato stesso. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno il Comitato può riunirsi in seduta segreta.

3. Il Comitato può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre collaborazioni che ritenga necessarie. Su richiesta del suo Presidente, il Comitato può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, nonché, ai fini degli opportuni collegamenti, di un dirigente generale o superiore o di un funzionario della Polizia di Stato, di un generale di brigata, o di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, di un generale di brigata o di un ufficiale superiore della Guardia di finanza, nonché di un agente del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e di un agente del Servizio per le infor-

mazioni e la sicurezza democratica (SISDE) aventi analoga qualifica, autorizzati con il loro consenso secondo le norme vigenti dal Consiglio superiore della magistratura e secondo le rispettive dipendenze dal Ministro dell'interno o dal Ministro della difesa.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti al Comitato si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti del Comitato può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare al Comitato i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste

in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Il Comitato garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. Il Comitato può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente, e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto al Comitato di cui alla presente legge.

6. Il Comitato stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti il Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le altre persone che collaborano con il Comitato o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza

per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Costituzione dell'ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano il Comitato per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Art. 8.

*(Entrata in vigore e
applicazione della legge)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle due Camere procedono alla ricostituzione del Comitato e alla nomina del suo Presidente.

